

## Mantenimento

### Nascita di nuovi figli

### Riduzione dell'assegno

---

#### Corte di Cassazione Ordinanza n. 14175 del 8 aprile 2016

L'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la nascita di nuovi figli a seguito dell'instaurarsi di una nuova relazione legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento che il genitore onerato debba corrispondere in favore del figlio avuto dall'ex coniuge.

In primo grado il padre, onerato del mantenimento, aveva svolto domanda tesa ad ottenere la riduzione del contributo al mantenimento della figlia in virtù di circostanze sopravvenute quali l'aver contratto un nuovo matrimonio e la nascita di due figli gemelli .

Tale domanda, respinta in primo grado, era poi stata accolta dalla Corte d'Appello che aveva operato una riduzione del mantenimento mensile da 500 a 400 euro.

La Suprema Corte, interrogata sul punto, conferma che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale: tuttavia la formazione di un nuovo nucleo familiare non comporta di per sé l'effetto di determinare la riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati in precedenza.

Vero è, tuttavia, che la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di nuovi figli determinino nuovi obblighi di carattere economico.

La Corte pertanto ha valutato corretto quanto verificato dal Giudice del gravame, ovvero la verifica di una serie di circostanze sopravvenute quali l'aumento del reddito della ex moglie rispetto a quello del marito, la nascita di due nuovi figli con conseguente necessità di nuova determinazione dell'obbligo contributivo.

Collegamento ipertestuale :

[http://www.studiocataldi.it/visualizza\\_allegati\\_news.asp?id\\_notizia=22766](http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22766)